



Magistratura onoraria

La riforma della magistratura onoraria: forum

di Bruno Capponi

2 novembre 2020

La riforma della magistratura onoraria: forum

Giustizia Insieme apre un forum, coordinato dal Prof. Bruno Capponi, sulla riforma della magistratura onoraria.

Oggi l'introduzione alla quale seguiranno i primi interventi al forum : **"Brevi osservazioni sul testo unificato dei Disegni di legge. S. 1438, S. 1516, S. 1555, S. 1582, S. 1714 in discussione al Senato di "riforma della riforma" della magistratura onoraria"** del prof. *Federico Russo*, <https://www.giustiziainsieme.it/it/magistratura-onoraria/1377-brevi-osservazioni-sul-testo-unificato-dei-disegni-di-legge-s-1438-s-1516-s-1555-s-1582-s-1714-in-discussione-al-senato-di-riforma-della-riforma-della-magistratura-onoraria>, 3 novembre 2020

"Brevissime note sulle ultime proposte di riforma della normativa sui giudici onorari" del Prof. *Giuliano Scarselli*, <https://www.giustiziainsieme.it/it/magistratura-onoraria/1374-brevissime-note-sulle-ultime-proposte-di-riforma-della-normativa-sui-giudici-onorari>

"Verso quale riforma della magistratura onoraria?" del Prof. *Giulio Nicola Nardo* <https://www.giustiziainsieme.it/it/magistratura-onoraria/1375-verso-quale-riforma-della-magistratura-onoraria>

"Cui prodest? La riforma della magistratura onoraria tra tutela di diritti negati ed efficienza della Giustizia" hdel Prof. *Bruno Caruso* e del Pres. *Giuseppe Minutoli*

<https://www.giustiziainsieme.it/it/magistratura-onoraria/1376-cui-prodest-la-riforma-della-magistratura-onoraria-tra-tutela-di-diritti-negati-ed-efficienza-della-giustizia>

Introduzione del Prof. Bruno Capponi

1. Qualsiasi discorso sulla magistratura onoraria muove dall'art. 106 Cost., secondo cui la legge sull'ordinamento giudiziario (trasparente il riferimento alla giurisdizione ordinaria: art. 1 c.p.c.) può ammettere la nomina [...] di magistrati onorari «*per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli*».

La norma è da sempre oggetto di vari fraintendimenti. Alcuni vi ravvisano talune caratteristiche della magistratura onoraria – la gratuità, la temporaneità, l'impiego a tempo parziale, il carattere non professionale e non continuativo dell'attività prestata, il conseguente regime indennitario e pensionistico *etc.* – che sono piuttosto lo specchio di come la previsione costituzionale è stata in concreto attuata (o, addirittura, di come la magistratura onoraria venisse impiegata anche prima dell'approvazione della Carta)[\[1\]](#).

Stranamente, al tempo stesso, la norma viene malintesa nella sua diretta portata testuale: chiarissima nel vietare l'impiego, specie nei gradi di impugnazione, dei magistrati onorari quali componenti di collegi decidenti (così come nelle magistrature speciali); il malinteso ha reso possibile, col decreto c.d. “del fare” (DL 69/2013, convertito dalla legge 98/2013), inserire un congruo numero di giudici “ausiliari” nei collegi delle corti d'appello (400), mentre in occasione della presentazione del successivo DL 168/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 197/2016) s'è discussa la possibilità di inserire gli “ausiliari” addirittura nei collegi della sezione tributaria della Suprema Corte (scegliendoli tra i magistrati ordinari a riposo). Nel testo finale, approvato in Consiglio dei Ministri, la proposta è stata poi stralciata, ma il fatto stesso che essa sia stata concepita nei gabinetti ministeriali offre seria materia di riflessione. Ora, l'utilizzo dei giudici “ausiliari” nei collegi d'appello è andato sotto la lente della stessa Cassazione, che ha interrogato la Consulta [\[2\]](#) «vista la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 62-72 della legge 9 agosto 2013 n. 98 in riferimento all'art. 106, secondo comma, Cost.».

Quale significato ha, nella norma costituzionale, il riferimento ai giudici *singoli* e, prima, all'ordinamento giudiziario? La risposta sembra di immediata evidenza: s'è inteso limitare l'utilizzo della magistratura onoraria all'interno della giurisdizione ordinaria e per le sole funzioni che, nel 1948, erano proprie dei giudici singoli di primo grado, il *giudice conciliatore* e il *pretore* (uffici entrambi consegnati, ora, alla memoria storica). Ciò equivale, relativizzando la

questione, ad affermare che l'ambito elettivo della giustizia onoraria è lo stesso della giustizia c.d. *minore*: quella cioè che, allora, non attingeva in primo grado la competenza del tribunale (in quanto) giudice collegiale. Ritengo quindi che, per la corretta interpretazione della norma costituzionale, non occorra guardare (sarebbe anzi fuorviante) all'attuale competenza del giudice monocratico di tribunale, bensì a quella che era la competenza propria dei giudici singoli quando la Carta è stata redatta ([3]).

Si dirà che con ciò il problema è soltanto altrimenti collocato, o rimandato: dovendosi poi stabilire – e non si tratta di operazione facile – cosa sia, allora come ora, la c.d. *giustizia minore*. Il punto può essere discusso a lungo, coinvolgendo questioni non soltanto giuridiche. Tuttavia, sembra importante riaffermare che, nelle chiare intenzioni del costituente, l'utilizzo della magistratura onoraria non poteva essere indiscriminato, come attualmente si tende invece a ritenere [4].

Sembra anzi questa la giusta base di partenza per ogni discorso ulteriore: nel disegno del costituente, il giudice onorario era soltanto monocratico e poteva conoscere delle controversie civili di modesta entità, esclusivamente in primo grado [5].

2. Prendere atto della portata del testo costituzionale non significa, però, disattendere la qualifica di “ordinario” che certamente compete al magistrato onorario, con tutto quanto ne consegue. Va distinta la questione dello stato giuridico dalle funzioni in concreto esercitate: perché i provvedimenti del giudice onorario non sono strutturalmente diversi da quelli del giudice professionale, né è diverso il “potere” esercitato [6].

Sullo stato giuridico, in passato gli equivoci non sono stati pochi. Il GOT è stato visto come un magistrato a tempo parziale, che svolgeva o poteva svolgere un'altra attività (anche la professione forense, con le relative incompatibilità), che percepiva non uno stipendio ma un'indennità, che non aveva lo stato giuridico del lavoratore “dipendente” e che soprattutto aveva un impiego temporaneo. Un giudice “di complemento”, al quale tuttavia poteva essere affidato un intero ruolo decisorio: all'atto pratico, il suo impegno poteva non distinguersi da quello di un giudice professionale che operasse all'interno della stessa sezione del tribunale.

La realtà è che l'impiego a tempo parziale e la temporaneità delle funzioni sono spesso rimaste sulla carta e dunque, di proroga in proroga, è frequente trovarsi oggi di fronte a magistrati onorari che garantiscono da più di vent'anni lo stesso impegno di lavoro del giudice professionale, senza però avere in cambio nessuno dei diritti del lavoratore dipendente: ferie, malattia, maternità, pensione ed elettorato sono rimasti lontane chimere.

Alle domande di queste figure di giudici “minori”, quantomeno per il passato, il legislatore deve dare una risposta che rispetti la dignità e l'indipendenza delle funzioni svolte non occasionalmente né temporaneamente.

3. Il futuro non è chiaro, ed è soprattutto di questo che dobbiamo preoccuparci.

A far tempo dalla riforma sul giudice unico di tribunale (processo a tappe, concluso dal d.lgs. 51/1998) si sono moltiplicate le figure di giudice onorario, passando dalla legge sulle sezioni stralcio (n. 276/1997) e la connessa creazione dei GOA. Gli acronimi si sono moltiplicati (GOT, VPO, GACA), e con essi i problemi legati alle disparità di trattamento, retributivo e previdenziale. La legge delega sulla riforma organica della magistratura onoraria (la n. 57/2016) ha previsto, a regime, un'unica figura di magistrato onorario (almeno in primo grado), che viene denominato «giudice onorario di pace» (una sorta di catarsi delle sigle ora esistenti: GOP) e che dovrà essere inserito, con funzioni varie, in un unico ufficio di pace non più autonomo, com'è stato sinora, ma alle strette dipendenze del tribunale.

L'art. 5 della legge n. 57 assegna il coordinamento dell'ufficio del giudice di pace al presidente del tribunale.

La legge delega parla senza mezzi termini di *«superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace»* [art. 2, comma 1, lett. a)]. Tutti saranno poi destinati a confluire *anche* nell'ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario (art. 50 DL 90/2014, convertito dalla legge 114/2014) per svolgere compiti di ausilio del giudice professionale: atti preparatori [lett. a) n. 1), che il legislatore delegato dovrà dettagliare]; atti delegati sulla base di direttive generali impartite dal «giudice professionale titolare del procedimento» (che non potrà quindi essere lo stesso giudice onorario) [n. 2)]; atti definitivi del procedimento, purché “semplici” [n. 3)]; applicazione al collegio giudicante civile e penale, in caso di significativa scoperta degli organici dei giudici professionali, ma con esclusione delle sezioni specializzate [lett. b)]; applicazione per la trattazione di procedimenti civili e penali, con esclusione delle materie di cui all'art. 43 *bis* dell'ord. giud., già in vigore quanto ai GOT, e per la materia del lavoro e previdenziale [lett. c)].

Lasciando da parte gli aspetti ordinamentali, che sono diretta conseguenza del maggior impegno richiesto ai GOP, la conclusione che se ne trae è che i giudici onorari di pace costituiranno l'ufficio del giudice di pace, e in più saranno addetti all'ufficio per il processo del tribunale ordinario. Vengono dunque meno, sempre più, le caratteristiche di “onorarietà” come tradizionalmente concepite (almeno quanto ai giudici di pace), per fare sempre più dell'onorario

un giudice semi-professionale, vera “stampella” del magistrato di carriera e “costola” del tribunale. Del resto, i giudici onorari di ultima generazione saranno più tecnici del diritto, che cittadini esperti e saggi destinati a raccogliere il consenso della comunità: essi saranno reclutati preferibilmente tra magistrati anche onorari, avvocati, notai e docenti universitari (art. 2, comma 3, legge 57).

Insomma, sempre più aderente alla realtà è il gioco di parole che faceva del giudice di pace, quando ancora non era il giudice onorario di pace, un giudice istituito “per la pace dei giudici”^[7].

Come sarà possibile realizzare questa “piccola” rivoluzione, che, d'altra parte, per gli aspetti strettamente legati allo stato giuridico dei magistrati onorari continua a perpetrare l'equivoco della temporaneità e sostanziale gratuità delle funzioni?

^[1] Per tutti, Picardi, voce *Conciliatore*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, vol. VII.

^[2] Ord. della Sez. III del 9 dicembre 2019, pres. Amendola, est. Graziosi (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.34 del 19-8-2020).

^[3] Per più ampio discorso v. Capponi – Tiscini, *Introduzione al diritto processuale civile*, Torino, 2014, 68 ss.

^[4] V. il recente volume di Modena, *Giustizia civile. Le ragioni di una crisi*, Aracne, Canterano (RM), 2019, che parla della magistratura onoraria come del bubbone che sta per esplodere, evidenziando il problema di fondo che è l'inadeguatezza e la scopertura degli organici.

^[5] Cfr. Luiso, *La magistratura onoraria*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 355 ss.

^[6] «Il potere giurisdizionale esercitato da un magistrato onorario non è in alcun modo diverso da quello esercitato da un magistrato di carriera»: così Luiso, *op. cit.*, 362.

^[7] Chiarloni, in *Il giudice di pace*, cit.